



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XVIII - Normativa Tecnica

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT-Div-XVIII
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0001118 - 24/02/2010 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA
PIAZZA INSURREZIONE, 1A

35137 PADOVA (PD)

Oggetto: **Orientamento su attività di installazione di caminetti e stufe. DM 37/08.-**

Si fa riferimento alle note 28.10.2009, prot. n. 23803 e 23.12.2009, prot. n. 29374 con le quali sono state richieste a questa divisione chiarimenti in merito alla giusta applicazione del DM 37/08 con riferimento all'attività di installazione di caminetti e stufe.

Innanzitutto occorre specificare che per "impianto termico" per riscaldamento, ai fini del sopra citato DM, si intende il complesso di prodotti formato generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati, sistema di aereazione e ventilazione, eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore.

La definizione fornita per "impianto termico" nell'allegato A al decreto legislativo 192/05, cui fa riferimento codesta Camera, lungi dal definire una configurazione di elementi, è una definizione che è applicabile, solamente, ai fini del contenimento dei consumi energetici degli edifici (così come la definizione, per la stessa tipologia di impianti, contenuta nella delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 8/8355).

Quanto premesso, "l'impianto termico" di riscaldamento, qualunque ne sia la potenzialità, entra nella classifica di cui al DM 37/08, articolo 1, comma 2, lettera c) quindi vengono meno le prime due considerazioni espresse da codesta Camera di Commercio.

Per quanto riguarda la modifica apportata dal DM 37/08 - art. 1, c. 2, lett. c)- alla precedente formulazione della lettera c) articolo 1 della L. 46/90, questa si deve ~~riserbo~~ riferire all'esigenza di meglio individuare il complesso di prodotti rientranti nella definizione di "impianto termico" di riscaldamento.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5430 - fax +39 06 4821702
e-mail vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Stante quanto sopra detto ed in fase di prima applicazione, si conviene con le considerazioni di codesta Camera di Commercio circa l'opportunità di non riconoscere in capo ai titolari/legali rappresentanti di imprese di installazione di stufe e caminetti, che avessero dimostrato di aver installato, precedentemente all'entrata in vigore del DM 37/08, stufe, caminetti, canne fumarie in configurazione singola ovvero plurima, un'abilitazione per l'intera lettera c) più volte richiamata ma una abilitazione parziale che potrebbe essere codificata come proposto da codesta Camera di Commercio in: "attività relativa all'installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali".

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)